

Per quanto attiene al terzo anno, con la delibera CIPE del 19 febbraio 1999, sono stati assegnati ai programmi interregionali, 90 miliardi sui fondi recati dall'art.1, punto 3 della legge 2 dicembre 1998, n.423 su "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico".

La procedura per operare la ripartizione dei fondi da assegnare al singolo programma prevede che il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni trasmetta al CIPE la proposta di riparto e che i singoli programmi vengano approvati dalla stessa Conferenza e poi solamente notificati al CIPE.

Per quanto attiene all'erogazione dei fondi, questi vengono iscritti nel bilancio di previsione del Ministero per essere pagati direttamente da questo alle Regioni, come soggetti attuatori.

In pratica, non essendo ancora stati iscritti i nuovi fondi, di cui sopra, per l'esercizio 1998 non vi sono stati finanziamenti.

Sono giunti a conclusione tre di essi: "promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale", "formazione e aggiornamento di tecnici e divulgatori agricoli" che era stato concepito come supporto ai programmi stessi e "trasferimento delle innovazioni in agricoltura", che era stato finanziato per la sola seconda annualità. Viene invece aggiunto un programma concernente "attività per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" che è allo stato degli incontri preliminari.

Per quel che attiene all'andamento finanziario dei programmi, nel rinviare alla tabella che si allega, si precisa sinteticamente che mentre per il 1996 è stato impegnato tutto lo stanziamento, la percentuale è stata del 98,6% per il 1997. Sono stati erogati anticipi pari al 59,8% (67 miliardi circa) per il 1996 ed al 55,8% (82 miliardi circa) per il 1997.

Va dunque valutata positivamente la situazione degli impegni che indica l'esistenza di una prospettiva concreta per lo strumento, mentre deve notarsi che non è altrettanto positiva la situazione dei pagamenti.

Nell'attendere quindi la ripartizione dei nuovi fondi, può considerarsi valida l'esperienza, fin qui maturata, dei programmi interregionali, i quali costituiscono, sia per il coinvolgimento del maggior numero possibile di regioni, sia per l'importante azione svolta dal Ministero, che segue da vicino il loro andamento, un significativo esempio di collaborazione sul territorio.

4.2. La questione delle "Quote-latte".

Nella passata relazione si è offerto un quadro dell'intera vicenda delle *Quote-latte*, si dava anche conto degli interventi legislativi che nella prima parte del 1998 avevano inteso modificare i meccanismi preesistenti, anche in ottemperanza alle conclusioni della *Commissione d'indagine*.

In particolare, con la legge 27 gennaio 1998, n.5, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il d.l. 1° dicembre 1997, n.411, (*misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera*), erano state determinate le modalità di accertamento per la campagna '98-'99, con l'istituzione di una *commissione di garanzia*, con la previsione che il trasferimento delle *quote-latte* da un'azienda ad un'altra possa avvenire solo all'inizio della campagna produttiva e solo tra imprese della medesima regione, con la disposizione dell'invio di lettera singola ad ogni produttore con l'indicazione della sua quota individuale e la possibilità da parte di questi, di proporre ricorso alla regione contro l'assegnazione della quota, entro 60 giorni.

Tale norma è stata accolta criticamente, non soltanto dai produttori, ma anche dall'*Autorità per la concorrenza*.

La ragione principale delle critiche risiede nella circoscrizione all'ambito regionale del regime delle *quote*, inteso dal legislatore nel senso di contenere gli abusi e di permettere controlli più efficaci, ma che, secondo l'*Autorità*, produrrebbe effetti distorsivi tali da determinare *innalzamenti fittizi* del latte prodotto.

In pratica, da un lato, nelle regioni con una produzione superiore alle *quote* si determinerebbe il *superprelievo*,⁸ mentre in quelle con produzione inferiore vi sarebbe interesse a fare dichiarazioni fittizie proprio al fine di non perdere le quote. La conseguenza di tali fenomeni provocherebbe ancora uno stato di *sovraproduzione* ed il rischio di incorrere nelle sanzioni comunitarie, oltre ad una *discriminazione* tra allevatori.

Del resto, difficoltà sono state incontrate dal Ministero e dall'A.I.M.A. nell'applicazione della legge 5/98, soprattutto nell'invio delle comunicazioni delle quote assegnate al singolo produttore, con la conseguenza di far slittare l'attività istruttoria dei ricorsi da parte delle regioni.

⁸ Per uno stimato eccesso di produzione.

Di grande importanza è stata l'azione di coordinamento posta in essere dall'amministrazione, attività che si è spinta fino all'individuazione di soluzioni ai quesiti, posti dalle regioni, in ordine all'interpretazione della normativa.

Ne è conseguita una modifica alla legge 5/98, mediante il d.l. 15 giugno 1998, n.182, convertito con la legge 3 agosto 1998, n.276.

Nell'agosto 1998, l'amministrazione ha chiesto alle regioni un elenco dei ricorsi non ancora definiti entro il termine perentorio di 80 giorni previsto dall'art.2, comma 8 della legge 5/98, nonché l'invio di aggiornamenti quindicinali di tali elenchi.

Ai sensi dell'art.2, comma 8-bis della legge 5/98, in caso di inadempienza nella definizione dei ricorsi da parte delle regioni, dovranno adottarsi i provvedimenti necessari da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sotto l'aspetto delle procedure di infrazione, è stato contestato, da parte della Commissione U.E., il ritardo nei versamenti da parte dei produttori, ma la risposta italiana, ribadita anche in seguito al successivo *parere motivato* della Commissione, è stata nel senso di considerare inderogabile, prima di effettuare le operazioni di compensazione, determinare, in termini inequivocabili le quote spettanti ad ogni produttore e le produzioni commercializzate da ognuno nei periodi di riferimento.

Con il d.l.1° marzo 1999, n.43, convertito nella legge 27 aprile 1999, n.118, sono state emanate le disposizioni relative alle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97.

Viene previsto che queste vengano effettuate dall'A.I.M.A., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.l., sulla base degli accertamenti e delle decisioni sui ricorsi di riesame.

L'esubero nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo.

Con il successivo decreto ministeriale n.159 del 21 maggio 1999, è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione dell'art.1, comma 5 del d.l. 1° marzo 1999, n.43.

E' prevista una procedura di comunicazione delle compensazioni agli interessati (acquirenti, produttori e regioni e province autonome interessati).

Per quanto attiene al periodo 1997-98, l'A.I.M.A. effettua:

- a) L'aggiornamento dei quantitativi individuali, già accertati, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome.
- b) La comunicazione individuale ai produttori delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-98 e delle anomalie riscontrate nei modelli pervenuti dall'A.I.M.A..
- c) Con la medesima comunicazione l'A.I.M.A. provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-99 ed utilizza tale dato per l'attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

Il Ministro per le politiche agricole, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza *Stato-Regioni e Province autonome*, disciplina le modalità procedurali per giungere alle determinazioni definitive, fermi restando gli accertamenti compiuti.

Sono anche previste priorità e possibilità di rateizzazione degli importi dovuti, nonché la possibilità di non incorrere in sanzioni amministrative, qualora l'A.I.M.A., ai propri fini certificatori, trasmetta ai produttori l'indicazione di un quantitativo di latte diverso da almeno una delle dichiarazioni presentate dai medesimi per i periodi 1995-96 e 1996-97 e questi restituiscano il relativo elaborato con l'accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati.

In tal caso, l'azione del produttore vale come rettifica e non incardina il procedimento sanzionatorio.

Dal punto di vista finanziario, le quote che si sono rese disponibili affluiscono alla *riserva nazionale* e sono ripartite tra le regioni e province autonome in corrispondenza alla produzione media regionale, commercializzata ed accertata per i periodi 1995-96 e 1996-97, per essere riassegnate secondo i criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse.

Per quanto attiene alla portata delle *multe* relative alle *campagne 95-96, 96-97 e 97-98*, essa viene stimata complessivamente in 1.000 miliardi, distribuiti, peraltro in misura tendenzialmente *progressiva*, in quanto sui circa 13.000 produttori, meno di 600 sono interessati da *multe* superiori a 100 milioni, e poco più di 30 da *multe* da 300 milioni al miliardo.

La revoca delle *quote* non accertate e, comunque non riconosciute in seguito a ricorso, costituisce la necessaria conseguenza di un'azione che mira innanzitutto a depurare il sistema

dalle c.d. *quote di carta*, determinate dai vari meccanismi frodatori messi in luce dall'indagine della Commissione d'inchiesta.⁹

La razionalizzazione normativa tende a mettere ordine definitivamente ad un settore che ha sofferto di una grave instabilità che si è concretata nell'esigenza di adempiere, comunque agli obblighi derivanti dalle sanzioni comunitarie.

E' ancora presto per avere indicazioni sul ripristino di una situazione *a regime*, che appare strettamente collegata ad una revisione del sistema delle *quote-latte* che ristabilisca un'equità di trattamento nei confronti dei produttori italiani. Incide fortemente, al riguardo, l'affidabilità delle regioni nel realizzare le fasi di competenza (accertamenti e contenziosi) nei tempi indicati dalla normativa.

Si rende necessaria, dunque, una verifica, nel medio periodo per accertare se da una patologia endemica si sia passati o meno ad un circuito *virtuoso*.

4.3.1 "Consorti agrari".

Nella relazione sul rendiconto 97 si è tracciato un quadro del sistema dei *Consorti agrari*¹⁰, che necessita di profonda riorganizzazione anche a causa delle situazioni di *dissesto* delle gestioni e dei conseguenti *commissariamenti*, ovvero *procedure concorsuali*¹¹.

⁹ quote di carta, doppie quote, attribuzione di quote riferentisi a capi di bestiame dismessi ovvero a dichiarazioni produttive gonfiate non corrispondenti alle reali consegne, trasferimenti fittizi di quote.

¹⁰ I "Consorti agrari" sono organismi di particolare importanza per l'agricoltura, nati come espressione del movimento associativo dei produttori agricoli e disciplinati dal d.lgs. 7 maggio 1948, n.1235, al fine di realizzare l'ottimale combinazione dei fattori¹⁰ in grado di contribuire alla creazione di opportunità di lavoro per le categorie più deboli.

Tali organismi, con lo status di società cooperativa a responsabilità limitata, sono stati organizzati nella *Federazione Italiana Consorti Agrari*, meglio nota come *Federconsorzi*.

Il 17 maggio 1991, la Federconsorzi è stata ammessa a concordato preventivo e tale evento ha comportato la crisi di tutto il sistema, in quanto si è rivelato determinante l'elemento della carenza di mezzi propri mentre, d'altro canto, i consorzi, vincolati alla disciplina del cennato d.lgs.7 maggio 1948, n.1235, non hanno potuto avvalersi dei benefici societari e fiscali che, via via, sono stati previsti per le cooperative.

In conseguenza di ciò, si è determinata, nel corso del tempo, un'esposizione finanziaria a carattere debitorio che ha comportato, da parte del ministero, preposto alla vigilanza, l'esigenza di sottoporre a gestione commissariale alcuni consorzi, avvalendosi del disposto dell'art.2543 c.c., al fine di ricondurre le strutture in discorso ad un regime fisiologico.

In proposito, va detto che il disegno di legge governativo di riordino è stato licenziato dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante, nel maggio 1998, ed è attualmente in attesa di approvazione, da parte della Camera dei Deputati.

L'amministrazione, nelle more di detta approvazione, ha comunque operato nello spirito del disegno di legge, prendendo in considerazione quelle proposte di aggregazione e fusione fra strutture consortili che presentassero favorevoli condizioni di esercizio delle attività aziendali.

Non è di poco conto l'attività relativa alla regolazione del debito erariale derivante dalle passate gestioni degli *ammassi* e dalle pronunce giurisdizionali conseguenti, corredate dalla clausola di *provvisoria esecutorietà*.

A tale titolo, sono stati erogati, nel corso del '98, complessivamente circa 112 miliardi, fatto salvo l'esito della vicenda giudiziaria.

Sono stati anche oggetto di transazione alcuni contenziosi, anche al fine di evitare ulteriori provvedimenti di provvisoria esecuzione.

Va detto che sussiste ancora il problema di completare la ricognizione delle situazioni finanziarie dei *Consorzi agrari*, resa difficile sia dall'arco di tempo, che raggiunge il cinquantennio, nel quale lo Stato ha delegato la gestione degli ammassi, sia dalle cessioni di credito sugli ammassi intervenute.

Va comunque ribadita l'attuale inadeguatezza del sistema consortile e la verifica delle situazioni patologiche offre un quadro allarmante della conduzione di gran parte dei consorzi, nonchè della loro *federazione*, la *Federconsorzi*.

In pratica, se da un lato si manifesta l'urgenza di creare un assetto manageriale del comparto, dall'altro, deve aversi la consapevolezza che, per un notevole periodo di tempo, continueranno ad essere gestite le procedure di liquidazione dei consorzi attualmente oggetto di commissariamento o di *liquidazione coatta amministrativa*.

Vi sono stati anche casi di maggior gravità ed, in tali ipotesi, si è ricorso alla liquidazione coatta amministrativa, con l'autorizzazione all'"esercizio provvisorio d'impresa".

Il problema dei consorzi agrari non si pone in termini di utilità di tali organismi, in quanto i medesimi continuano a svolgere funzioni di rilievo per il settore agricolo, realizzando un volume d'affari di circa 5.400 miliardi e garantendo un indotto occupazionale di non scarso rilievo.

¹¹ Nel 1998, ben 53 su 74 erano in una delle due condizioni.

Nella relazione sul rendiconto 97 si era fatto un cenno all'istituzione della *Commissione Parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari* (Federconsorzi), disposta con la legge 2 marzo 1998, n.33.¹²

La legge prevedeva che la *Commissione*¹³ concludesse i lavori entro otto mesi dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

La costituzione è avvenuta il 13 gennaio 1999 e nella seduta del 28 gennaio la *Commissione* ha approvato il proprio regolamento interno.

Alla data del 6 maggio 1999, la *Commissione*, che ha istituito al suo interno tre gruppi di lavoro con compiti di acquisizione conoscitiva ed istruttoria nei confronti del *plenum*, ha tenuto 7 sedute ed ha proceduto attraverso audizioni, dalle quali sono emersi aspetti di rilievo.¹⁴

4.4. L'«Agenda 2.000»

La c.d. *Agenda 2.000* è il documento presentato dalla *Commissione* al Consiglio U.E., per la radicale revisione della P.A.C. - Politica Agricola Comune, a sua volta, varata nel 1992 con il Regolamento del Consiglio n.1765/92.

¹² In precedenza, era stata istituita la *Commissione ministeriale d'indagine sulla Federconsorzi*, nominata con d.m. del 12 ottobre 1994, che ha licenziato una relazione nel giugno 1995 (dalla stessa definita *parziale*, in quanto riferita alla valutazione delle cause del dissesto della Federconsorzi, nonché all'accertamento dei rapporti organizzativi e finanziari intercorsi tra il sistema federconsortile e gli organismi operanti in agricoltura e delle responsabilità degli organi aziendali e di controllo ministeriale limitatamente all'epoca antecedente al 17 maggio 1991) ha posto l'accento, nelle sue conclusioni, sulla responsabilità dei vertici aziendali, i quali, perlomeno dal 1989, avrebbero dovuto avere la piena consapevolezza delle condizioni di dissesto della società, determinate da una politica creditizia nei confronti dei consorzi agrari, definita *sconsiderata*, da una gestione di società controllate ritenuta *disastrosa* e da un sistema complessivo ampiamente stigmatizzato.

¹³ I cui compiti principali sono:

- a) esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federconsorzi dal 1982 al 1991;
- b) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la *Fedit*, anche in relazione ai suoi soci;
- c) verificare le condizioni di ammissione della *Fedit* alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto dalla SGR S.p.a. (società di gestione per il realizzo);
- d) valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR S.p.a. per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari;
- e) verificare la situazione economico-finanziaria, nonché le ragioni, le modalità e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.

¹⁴ Appare di interesse la circostanza, emersa nel corso di dette audizioni, che, fino al commissariamento della *Fedit* (la finanziaria della Federconsorzi) il sistema bancario non si fosse interessato alla medesima e che solo successivamente al 17 maggio 1991 si fossero tenute riunioni presso l'ABI per trovare possibili soluzioni, ferma restando la convinzione che nessun creditore della Federconsorzi aveva interesse al suo commissariamento in quanto questo avrebbe pregiudicato ogni possibilità di recuperare i crediti vantati.

I punti salienti di tale documento sono 16 e costituiscono, in qualche caso, una vera e propria modifica dell'impostazione concettuale precedentemente adottata.

Ne costituisce un esempio la diversa connotazione che ora riveste il c.d. *prezzo d'intervento*, diminuito del 20%, e che perde la caratteristica di garanzia di stabilità dei prezzi per assumere quella di *dispositivo di sicurezza* per il mantenimento dei redditi agricoli.

Nel sottolineare come vi sia una perdita per l'Italia stimata in circa 400 miliardi, si rinviengono aspetti positivi come quello di poter contare su una possibile liberazione dalle restrizioni dell'Uruguay Round, in materia di restituzioni all'esportazione, ma anche aspetti problematici, come quello dell'esigenza di trovare una soluzione adeguata per la gestione delle rese storiche del periodo 1986-90, che è stata condizionata da fenomeni di siccità e da errori statistici.

In via generale, va osservato come si tenda a ridurre il novero dei regimi specifici; ne costituiscono esempi la soppressione dell'*area mais* e del regime specifico dei *semi oleosi*, ora rientrante in quello di altri seminativi, come il *grano duro*.

Per quanto attiene alla gestione delle esportazioni, si è ritenuto, dalla maggioranza delle delegazioni, ivi compresa quella italiana, che vada mantenuto l'attuale regime che consente, attraverso il gioco delle restituzioni o delle tasse all'esportazione, di garantire un adeguato equilibrio del mercato in linea con gli obiettivi posti dall'art.39 del Trattato.¹⁵

Viene confermata la disposizione di cui all'art.15 del regolamento CE n.1765/92, che prevede la possibilità, per il Consiglio, di adeguare gli importi degli aiuti riferiti alla superficie complessiva (e non più ai singoli prodotti), in funzione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati.

Tale statuizione costituisce un chiaro segnale per gli agricoltori i quali non potranno più ritenere definitive le compensazioni al reddito.

Da parte della delegazione italiana come di altre, è stata espressa una riserva, chiedendo di conoscere se il meccanismo di adeguamento sia applicabile anche in senso positivo e se, in tal caso, sia previsto annualmente o solo in presenza di sostanziali modifiche della situazione di mercato.

¹⁵ Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, detta, all'art.39, p.1, le finalità della *Politica Agricola Comune*: a) incrementare la produttività dell'agricoltura attraverso lo sviluppo del progresso tecnico, b) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Quest'ultima è la posizione italiana, non ritenendosi altrettanto valido il riferimento alla produttività.

Perplessità da parte italiana sono state espresse anche con riguardo all'eccessiva tendenza alla semplificazione del regime che appare intesa al mero contenimento della spesa comunitaria a danno di importanti scomparti merceologici, come i semi oleosi ed il mais, ed al rischio di presentarsi alle trattative con i Paesi Terzi in condizioni di sostanziale debolezza avendo, in pratica, già rinunciato a regimi di protezione.

5. Attività contrattuale e contributiva.

L'attività contrattuale del ministero è in gran parte legata al S.I.A.N.-Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed, in misura decisamente inferiore, all'attività di raccolta ed elaborazione-dati affidata all'I.S.M.E.A.- Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo.

Per quanto attiene al S.I.A.N., che ha rafforzato la sua posizione all'interno dell'amministrazione - essendo stato considerato un *servizio di interesse pubblico* dall'art.15 del d.lgs.30 aprile 1998, n.173, concernente *disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art.55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449* - per tutto l'esercizio 1998, in virtù dell'art.8, comma 6 del d.l. 31 gennaio 1997, n.11, convertito con legge 28 marzo 1997, n.81, è stata mantenuta la vigenza della convenzione in atto con il concessionario Finsiel, essendo ricompreso tale esercizio nel biennio successivo alla data di scadenza della convenzione, fissata al 21.12.1997.

Ma, in osservanza del parere reso dall'A.I.P.A.¹⁶ il secondo atto esecutivo della convenzione, che regola il biennio 1997-98, ha limitato le prestazioni di Finsiel al solo *esercizio e funzionamento* del sistema, escludendo qualsiasi ipotesi di sviluppo del medesimo, dovendosi espletare una gara per l'affidamento del nuovo S.I.A.N., il quale dovrà connettersi con l' *Anagrafe tributaria*, i *nuclei antifrode della guardia di finanza e dell'arma dei carabinieri*, l'I.N.P.S. e le camere di commercio, industria ed artigianato.

¹⁶ Al riguardo, va richiamato quanto espresso dalla stessa Corte dei conti nel *Referto al Parlamento in materia di sistemi informatici delle amministrazioni statali* (deliberazione delle Sezioni Riunite in sede referente n.1/R/97), ove, proprio in relazione alla direttiva 92/50/CEE, è stata ribadita la necessità di utilizzare procedure concorsuali (aperte, ristrette o negoziate) e "concorsi di progettazione" in varie attività fra cui quella di "elaborazione dati".

Va rilevato, al riguardo, come, in realtà, anche a causa dei mutamenti organizzativi e legislativi, (sostanzialmente derivanti dai decreti legislativi 143 del 1997 e 173 del 1998) l'amministrazione si trova nella necessità di richiedere una proroga dell'*atto esecutivo* vigente a tutto il 1999, ed, in tal senso, è stato richiesto il parere all'AIPA.

Per quel che concerne la spesa, la medesima ammonta per il biennio 1997-1998 a circa 76 miliardi, ed alla sua copertura si è provveduto con un impegno di 40,5 miliardi per l'esercizio 1997 ed uno di 10,75 miliardi, sulla competenza 1997, in misura parziale, per l'esercizio 1998.

Per quel che attiene invece all'affidamento del nuovo sistema, è stato affidato dal Ministro, ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n.338, ad esperti esterni, per 216 milioni, uno studio sul *riorientamento strategico del S.I.A.N.* Tali esperti sono stati affiancati da altri individuati dalla *Conferenza Stato-Regioni*, per assicurare una visione d'insieme delle problematiche.

In particolare, è stato definito un programma per l'interconnessione dei sistemi e l'interscambio dei dati, ed, in tale contesto, sono state varate le bozze di regolamento relative all'*anagrafe delle aziende agricole*, con l'annesso codice, e la *carta dell'agricoltore e del pescatore*, secondo quanto previsto dagli artt.14 e 15 del d.lgs.173/98.

Rilevanti sono state anche le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione dei *programmi interregionali* ¹⁷(ai sensi delle leggi 5 novembre 1996, n.578 e 23 maggio 1997, n.135).

Tali risorse provengono peraltro dagli esercizi di competenza 1996 e 1997, ed ammontano, sul cap.7056, ad 9 miliardi erogati nel 1997 ed a 6 miliardi erogati nel 1998, e, sul cap.7016, a 9 miliardi erogati nel 1997 ed a 5,1 miliardi erogati nel 1998.

In sostanza, a valere sulla competenza 1998, sono state impegnate sul cap.7016 le spese relative ai cennati gruppi di lavoro costituiti da esperti esterni all'amministrazione.

Per quel che concerne l'attività di *raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni nel comparto agricolo ed agroalimentare*, questa, come si è detto, viene svolta essenzialmente dall' I.S.M.E.A, ente economico di diritto pubblico, vigilato dal ministero, costituito con il d.p.r. n.278 del 28 maggio 1987 e proveniente dalla fusione di altri due enti (ITTPA e l'IRVAM).

¹⁷ Dei quali si è parlato nella passata relazione relativa all'esercizio 1997.

L'attività dell'ente è riferita a due distinti programmi, il primo dei quali relativo al "Servizio di ricerche ed informazioni di mercato" (Agriquote), il rapporto con l'I.S.M.E.A. è regolato da convenzione (quella in vigore copre il periodo 1997-1999) e mira a fornire sia all'amministrazione che agli operatori agricoli, informazioni relative all'andamento dei mercati, al fine di indirizzare le scelte gestionali più opportune.

L'ammontare del corrispettivo per l'esercizio 1998 è stato di circa 3,2 miliardi e la spesa è stata imputata sul capitolo 1148. ...

Per il secondo programma, denominato "Atto esecutivo 1998" e costituente l'annualità dell'*Accordo di programma 1997-1998* il quale comprende il complesso delle attività di informazione e divulgazione sul sistema agroalimentare, il finanziamento che doveva essere assicurato, sul capitolo 7053, mediante leggi pluriennali di spesa e previa delibera del CIPE, non è intervenuto fino al 31 dicembre 1998 e, dunque, il medesimo, che si propone di supportare l'azione di indirizzo e coordinamento prevista dal d.lgs. 143/97, solo ora è in corso di realizzazione.

Infine, nell'ambito contributivo, va fatto cenno a programmi di studi, indagini e ricerche nel campo agroalimentare, le cui spese, dal tenore non particolarmente rilevante in termini complessivi, sono imputate sul cap. 1278:

- Indagine su *Analisi comparativa delle legislazioni inerenti l'utilizzo energetico delle biomasse agricole e forestali*, per la quale è stato concesso un contributo all'Associazione ITABIA, per l'80% della spesa ammessa (7,4 milioni su 8).
- Convegno su *Associazione Europea per il miglioramento genetico vegetale* per il quale, ed in particolare per la stampa degli atti, è stato concesso all'Università della Tuscia un contributo di 25 milioni su di una spesa ammessa di 80 milioni.
- Congresso su *La qualità della vita : il contributo dei Periti Agrari* per il quale è stato concesso al Collegio provinciale dei Periti Agrari di Salerno un contributo, per l'organizzazione e la stampa degli atti, di 5 milioni su 15 milioni di spesa ammessa.
- Convegno su *Agrobiotecnologia: un'agricoltura senza terra, un progresso senza l'uomo?* Per il quale è stato concesso, per gli atti ed il coordinamento, all'Associazione Verdi, Ambiente e Società un contributo di circa 11 milioni su circa 14 milioni di spesa ammessa.

6. Attività sanzionatoria ed ispettiva.

Nella passata relazione si è fatto cenno all'indagine che la Corte ha condotto, in sede di controllo sulla gestione, sull'*attività sanzionatoria relativa all'indebito percepimento degli aiuti comunitari*, i cui esiti sono stati approvati nell'adunanza della Sezione del controllo del 27 marzo 1998 con la delibera 71/98.

In tale contesto, che ha riguardato in particolare l'esercizio 1996, sono emerse le difficoltà che l'Ispettorato centrale repressione frodi ha incontrato, sia sotto il profilo dell'attività propria di accertamento ed emissione delle ordinanze, sia, in particolare, in quella relativa al contenzioso, dovendo sostanzialmente istruire direttamente tutti i ricorsi, aspetto questo che incideva negativamente sull'attività amministrativa.¹⁸

L'Ispettorato¹⁹ suddivide la propria attività in tre tipologie: l'attività *ispettiva*, l'attività *di laboratorio* e l'attività *sanzionatoria*. Quest'ultima costituisce, in realtà, un *addendum*, derivante da normative che hanno intestato al Ministro l'attività sanzionatoria per indebita percezione di aiuti comunitari, dal medesimo delegata all'Ispettore centrale capo od ai direttori degli uffici periferici, secondo importi determinati.

La sua rilevanza è dovuta all'attenzione piuttosto elevata per le frodi comunitarie che, sia nel settore lattiero-caseario che in quello vitivinicolo hanno assunto particolare consistenza.

Nell'esercizio 1998, l'attività sanzionatoria ha avuto il seguente andamento:

¹⁸ Ciò nonostante, l'indagine ha mostrato un tendenziale incremento dei ritmi di trattazione delle contestazioni pervenute all'ispettorato, (va precisato che il dato 96 dell'indagine è aggiornato al 30 settembre), soprattutto a partire dal 1994:

ANNO	Contestazioni pervenute	Ordinanze di pagamento e di archiviazione emesse	Contestazioni pendenti
1987	373	1	
1988	2.737	145	
1989	2.867	1.466	
1990	3.104	1.615	
1991	3.361	1.935	
1992	4.170	2.686	
1993	4.558	3.979	
1994	3.739	3.852	
1995	4.980	3.767	
1996	3.701	3.389	
Totale	33.610	22.835	11.896

¹⁹ Il quale è stato istituito dopo la vicenda del "vino al metanolo", con il d.l. 18.6.1986, n.282, convertito nella legge 18 giugno 1986, n.282 e che svolge tre tipi di attività: quella *ispettiva*, quella *di laboratorio* e quella *sanzionatoria*.

	<i>Rapporti pervenuti</i>	<i>Ordinanze-ingiunzioni emesse</i>	<i>Archiviazioni</i>
Legge 898/86	n.161 per 200 miliardi circa	n.442 per 269 miliardi circa	n.14 per 8,9 miliardi circa
Legge 460/87	n.10 per 3,3 miliardi	n.51 per 3,9 miliardi	n.3 per 0,27 miliardi
Legge 424/79	n.7 per 1,3 milioni	n.2 per 0,2 milioni	//// ////
Legge 428/90	//// ////	n.27 per 157,5 milioni	n.3 per 30 milioni
Legge 643/93	n.24 per 19,31 miliardi	n.5 per 994 milioni	//// ////
Totali	n.202 per 222,37 miliardi	n.527 per 273,78 miliardi	n.20 per 9,17 miliardi

La tabella pone in rilievo come sia stato smaltito parte dell'arretrato, essendo state emesse ordinanze-ingiunzioni ed archiviazioni per complessivi 282,8 miliardi, a fronte di 222,3 miliardi di rapporti pervenuti, con uno smaltimento di 60,5 miliardi dell'arretrato, che rimane imponente (circa 2.000 miliardi).

Appare, comunque, opportuno, prendere in esame anche le risultanze dell'attività ispettiva che, insieme a quella di laboratorio costituisce la competenza diretta e tradizionale dell'Ispettorato.

In proposito, di particolare rilievo, nel corso del 1998, sono stati i risultati del settore vitivinicolo, nell'ambito del quale, sono state controllate complessivamente 5.029 ditte, di cui 2.413 nel Nord, 1.297 nel Centro e 1.319 nel Sud.

La percentuale di ditte trovate non in regola è risultata più elevata al Centro (il 25,13% con 326 su 1.297), rispetto al Sud (il 22,97% con 303 su 1.319) ed al Nord (20,93% con 505 su 2.413).

Le denunce penali sono state 75 al Nord, 81 al Centro e 46 al Sud; le contestazioni amministrative 697 al Nord, 586 al Centro e 455 al Sud; i sequestri 49 al Nord, 52 al Centro e 18 al Sud.

Nell'esercizio 1998, come si è detto, l'attività ispettiva dell'Ispettorato Centrale Frodi si è esplicata soprattutto nel settore vitivinicolo, e significativa è stata la situazione della Puglia, dove essa si è concretizzata in 723 sopralluoghi sia nei confronti di ditte vinicole che di intermediari, e le irregolarità hanno riguardato prevalentemente la sofisticazione di vino

denominato *da tavola* con l'utilizzazione di *saccarosio* ovvero di uve *da tavola* che venivano vinificate.

Poiché appare sempre più frequente l'utilizzazione di uve *da tavola*, in quanto il *saccarosio* si presta ormai ad agevole rilevazione, l'*Ispettorato* propone di:

1. Escludere deroghe all'emissione del documento di accompagnamento delle uve da tavola, così come previsto per l'Abruzzo ed il Lazio;
2. Inasprire le sanzioni e prevedere la chiusura degli stabilimenti autorizzati e non, se non rispettano i divieti imposti dalla normativa vigente;
3. Prevedere l'aggiunta di un rilevatore nei mosti ottenuti da uve da tavola.

Per quel che concerne poi l'anno da sottoporre ai controlli previsti dal Reg. CEE 822/87, l'*Ispettorato* ritiene che debba essere *tassativamente* quello corrente per il quale la ditta chiede gli aiuti.

TAB. I

PROGRAMMI INTERREGIONALI; QUADRO RIASSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 1998

LEGGE 21 MAGGIO 1997 N. 135 (Delibera CIPE del 26 giugno 1997)

(milioni di lire)

CAPITOLO	Prog. int.	Stanz. '97	Impegni fondi '97	Percentuale impegni	Anticipi (pagamenti)	Percentuale anticipi
7.016	Sist. intersc. sist. inf.	6.000	6.000	100	0	0,0
7.056	Sist. intersc. sist. inf.	9.000	9.000	100	4.500	50,0
7.057	Promoz.comm.	15.000	15.000	100	0	0,0
7.559	Agric. e qualità	38.000	38.000	100	19.818	52,2
7.560	Assis.Tecn.Zootec.	34.000	34.000	100	32.534	95,7
7.561	Com. e educ. alim.	15.000	15.000	100	8.640	57,6
7.562	Ristrut. statistiche	10.000	10.000	100	8.730	87,3
7.563	Prove varietali	3.000	2.346	78,2	292	9,7
7.564	Supporti sett.fioric.	5.000	5.000	100	2.500	50,0
7.565	Svii. rurale.	3.000	3.000	100	2.700	90,0
7.566	Form. e agg. divuig.	3.000	1.606	53,5	0	0,0
7.567	Ass. tec. studi e ric.	2.000	1.992	99,6	507	25,3
7.569	Indiv. e trasf. innov.	4.000	3.998	100	1.800	45,0
TOTALE		147.000	144.942	98,6	82.021	55,8

LEGGE 5 NOVEMBRE 1996 N.578 (Delibera CIPE del 18 dicembre 1996)

(milioni di lire)

CAPITOLO	Prog. int.	Stanz.'96	Impegni fondi '96	Percentuale impegni	Anticipi (pagamenti)	Percentuale anticipi
7.016	Sist. intersc. sist. inf.					
7.056	Sist. intersc. sist. inf.	6.000	6.000	100	3.000	50,0
7.057	Promoz.comm.	10.000	10.000	100	0	0,0
7.559	Agric. e qualità	24.000	24.000	100	11.930	49,7
7.560	Assis.Tecn.Zootec.	35.000	35.000	100	32.971	94,2
7.561	Com. e educ. alim.	10.000	10.000	100	4.646	46,5
7.562	Ristrut. statistiche	10.000	10.000	100	5.000	50,0
7.563	Prove varietali	2.600	2.600	100	2.600	100,0
7.564	Supporti sett.fioric.	3.000	3.000	100	1.500	50,0
7.565	Svii. rurale.	6.000	6.000	100	3.000	50,0
7.566	Form. e agg. divuig.	3.000	3.000	100	1.500	50,0
7.567	Ass. tec. studi e ric.	2.400	2.400	100	875	36,4
7.569	Indiv. e trasf. innov.					
TOTALE		112.000	112.000	100	67.023	59,8